

## IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto ministeriale dell' 8 febbraio 1995 e successive modificazioni, avente ad oggetto l'elevazione dell'importo delle vincite del gioco del lotto pagabili dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la giocata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2,;

Visto il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001 nonché 1'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1 comma 488;

Visto l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;

Visto il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385 concernente le nuove disposizioni per le modalità del gioco del lotto e , in particolare, l'art. 2 che disciplina le modalità di pagamento delle vincite;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche recante limitazioni

all'uso del contante con finalità antiriciclaggio, e, in particolare, l'art. 49;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite a eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'art. 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

Ritenuto necessario, a seguito della modifica apportata dal sopracitato articolo, adeguare gli importi lordi previsti per le fasce di pagamento dei premi del gioco del lotto:

## **DETERMINA**

## ARTICOLO 1

L'art. 2 del decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385 è sostituito dal seguente:

- "Art. 2 -1 Il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto, è così determinato:
- a) Le vincite di importo lordo non superiore a 543,48 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del lotto il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita al netto delle ritenute di legge, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
- b) Per le vincite di importo lordo superiore a 543,48 euro e fino a 2.300,00 euro, lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione, provvede al ritiro dello scontrino e al pagamento della vincita al netto della ritenuta di legge. In alternativa al pagamento in contanti, su esplicita richiesta del vincitore il raccoglitore può prenotare l'importo della vincita con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. La prenotazione della vincita può essere effettuata anche presso qualsiasi punto di raccolta del gioco del lotto.
- c) Per le vincite di importo lordo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso qualsiasi punto di raccolta del gioco del lotto, dove il raccoglitore, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, provvede al ritiro dello scontrino e alla prenotazione della relativa vincita con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

d) Per le vincite di importo lordo superiore a 10.500,00 euro, lo scontrino vincente deve essere presentato direttamente al concessionario della gestione del servizio automatizzato del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa."

## ARTICOLO 2

Le disposizioni della presente determina trovano applicazione a partire dal 1 ottobre 2017.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma 19 Settembre 2017

Alessandro ARONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93